



Milano li, 28 Dicembre 2023  
Prot. n. 130 ON/ec

Alle  
Aziende Associate  
Loro Sedi

## CIRCOLARE N. 45

### **OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 333/2023 – Calendario divieti circolazione stradale extraurbano 2024.**

Con il decreto in oggetto, il MIT ha reso noto il calendario dei divieti di circolazione stradale, fuori dai centri abitati per l'anno 2024, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'articolo 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo codice.

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 del decreto, è posticipato di ore quattro.

Fuori dai casi indicati nell'articolo 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.

Fuori dai casi indicati nell'articolo 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.

Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'articolo 1, comma 6 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 10 e in base alle procedure contenute nell'articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo 2, esclusivamente nei casi elencati all'art. 9 del decreto in oggetto.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato "A", anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 18 maggio al 1° settembre 2024.

In deroga a quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 12, il trasporto di merci pericolose è consentito nei casi elencati nel medesimo art. 12 del decreto.

**Si allega integralmente il decreto del MIT contenente il calendario dei divieti di circolazione 2024.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore  
Onofrio Nacci